

**OPERAZIONE 10.1.4****Conservazione della sostanza organica del suolo.**

La tipologia di operazione prevede l'adesione, ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni. Gli impegni vengono di seguito elencati e descritti:

- effettuare la "fertilizzazione azotata organica": eliminazione totale dell'azoto minerale in azienda: pertanto la fertilizzazione azotata, i cui apporti devono essere determinati attraverso il piano di fertilizzazione, deve essere effettuata utilizzando, su tutta la superficie aziendale, esclusivamente sostanza organica di pregio, derivante da uno o più dei seguenti prodotti:
  - letame;
  - ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;
  - ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;
  - Gli ammendanti, incluso il letame, non includono in nessun caso né i liquami né i fanghi di depurazione, il cui impiego è vietato sulle superfici oggetto di impegno.
- obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo e sulle superfici arboree dell'intero territorio regionale. Sono escluse dal premio le superfici coltivate a leguminose.

**Beneficiari**

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

**Importi e aliquote di sostegno**

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), così distinto:

- 250 €/ha per superfici con coltivazioni arboree;
- 200 €/ha per superfici con colture erbacee ad esclusione delle colture leguminose.

Il premio viene ridotto per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), nel modo che segue:

- 200 €/ha per superfici con coltivazioni arboree;
- 150 €/ha per superfici con colture erbacee ad esclusione delle colture leguminose.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 “Conservazione della biodiversità agraria vegetale”;
- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”;

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 “Agricoltura biologica” e con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 450 €/Ha anno per altri usi.
- 600 €/ Ha anno per le colture annuali.
- 900 €/ Ha anno per le colture permanenti specializzate;

## **DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**

### **AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRICOLE**

## TESTO LEGALE

### 10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo

#### Sottomisura 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

##### Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione, ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni. Gli impegni vengono di seguito elencati e descritti:

- **10.1.4.1** effettuare la "fertilizzazione azotata organica": eliminazione totale dell'azoto minerale in azienda: pertanto la fertilizzazione azotata, i cui apporti devono essere determinati attraverso il piano di fertilizzazione, deve essere effettuata utilizzando, su tutta la superficie aziendale, esclusivamente sostanza organica di pregio, derivante da uno o più dei seguenti prodotti:
  - letame;
  - ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;
  - ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;
  - Gli ammendanti, incluso il letame, non includono in nessun caso né i liquami né i fanghi di depurazione, il cui impiego è vietato sulle superfici oggetto di impegno.
- **10.1.4.2** obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo e sulle superfici arboree dell'intero territorio regionale. Sono escluse dal premio le superfici coltivate a leguminose.

##### Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

##### Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità)
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola)

##### Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

### Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n.1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tuttavia, nel caso in questione non si ravvisano sovrapposizioni con gli obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening), in quanto:

- l'impegno relativo alla fertilizzazione organica non si sovrappone né alla diversificazione delle colture, né al mantenimento del pascolo permanente, né all'obbligo di mantenimento/creazione delle aree di interesse ecologico essendo un impegno di natura diversa da tutte le tre pratiche di greening;

Pertanto non c'è rischio di sovrapposizioni tra gli impegni della tipologia di operazione e le pratiche di inverdimento.

### Condizioni di ammissibilità

- Superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha e costituire il 100% della SAU aziendale;
- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata. Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda, operazioni di ricomposizione fondiaria, cause di forza maggiore, ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati);
- approccio integrato-collettivo;
- estensione della superficie oggetto di impegno
- aree critiche per l'agricoltura individuate dai PdGBI (Piani di gestione dei bacini idrografici).

### Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), così distinto:

- 250 €/ha per superfici con coltivazioni arboree;
- 200 €/ha per superfici con colture erbacee ad esclusione delle colture leguminose.

Il premio viene ridotto per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), nel modo che segue:

- 200 €/ha per superfici con coltivazioni arboree;
- 150 €/ha per superfici con colture erbacee ad esclusione delle colture leguminose.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 “Conservazione della biodiversità agraria vegetale”;
- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”;

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 “Agricoltura biologica” e con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 450 € /Ha anno per altri usi
- 600 € / Ha anno per le colture annuali
- 900 € / Ha anno per le colture permanenti specializzate

### Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

#### *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a. L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

- **CP3** Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.
  - Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- **CP6** Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.
  - Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- **CP7** I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.
  - Diformità di superficie/tipologia di coltura.
- **CP8** I beneficiari non rispettano gli impegni.
  - Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
  - Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- **CP9** Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario
  - Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- **CP15** Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.
  - Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b. Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

#### Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a. Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

- **CP3** Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione - Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
  - **APC4** Miglioramento degli strumenti informatici - Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.
- **CP6** Gli impegni sono difficili da attuare e verificare - Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

- **APC7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
  - **CP7** I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte - Difformità di superficie/tipologia di coltura.
    - **APC4** Miglioramento degli strumenti informatici - Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.
  - **CP8** I beneficiari non rispettano gli impegni - Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda - Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
    - **APC5** Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti - Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della Misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti - Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.
  - **CP9** Carenze nelle procedure per il trattamento della richiesta di pagamento del beneficiario - Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
    - **APC7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
  - **CP15** Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari - Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
    - **APC7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
- b. Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura.
- II. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.
- i. Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione

### Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

### Informazioni specifiche della misura

**Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale**

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo. Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.4					
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (si/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agromonomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
FERTILIZZAZIONE	<p>10.1.4.1 eliminazione totale dell'azoto minerale in azienda: pertanto la fertilizzazione azotata, i cui apporti devono essere determinati attraverso il piano di fertilizzazione, deve essere effettuata utilizzando, su tutta la superficie aziendale, esclusivamente sostanza organica di pregio, derivante da uno o più dei seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•letame;</li> <li>•ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;</li> <li>•ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;</li> </ul> <p>Gli ammendanti, incluso il letame, non includono in nessun caso né i liquami né i fanghi di depurazione, il cui impiego è vietato sulle superfici oggetto di impegno.</p>	<p>Si: remunerato</p> <p>sono stati calcolati i costi aggiuntivi dovuti al maggior costo della fertilizzazione organica rispetto alla concimazione convenzionale, effettuata nelle modalità ordinarie e con concimi chimici di sintesi</p>	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-presenza del piano di fertilizzazione;</li> <li>-presenza delle fatture di acquisto, laddove necessario, della sostanza organica di pregio</li> </ul> <p>verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito all'utilizzo sulla superficie oggetto d'impegno, della sostanza organica nel rispetto delle dosi massime derivanti dal piano di fertilizzazione</p>	<p>Non pertinente in quanto gli impegni della Misura e le pratiche del greening sono di natura diversa.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole;</p> <p>Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertineti in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo).</p> <p>BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;</p>	<p>Non pertinenti</p>	<p>Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006</p>	<p>Nella pratica consueta l'agricoltore utilizzerà concimi minerali in quanto facilmente reperibili sul mercato a un costo più contenuto rispetto ad altre unità fertilizzanti</p>

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline	Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.4					
FERTILIZZAZIONE	10.1.4.2 obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno	Si: remunerato  M a g g i o r i costi dovuti al campionamento e all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno nonché alla predisposizione di piano di fertilizzazione; tale costo non viene preso in conto all'interno delle Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) poiché in tale ambito è un obbligo di condizionalità	Controllo documentale: -presenza del piano di fertilizzazione corredato da relative analisi del terreno (comprenditive tra l'altro del livello medio di S.O.)  -verifica del piano di fertilizzazione che dovrà contenere i fertilizzanti, le dosi, le modalità d'impiego nonché i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno d'impegno.	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening	Non pertinente	Vedi sopra	Non pertinenti	Vedi sopra	In condizioni ordinarie, le fertilizzazioni sono effettuate senza alcun ricorso a strumenti analitici per la conoscenza delle caratteristiche fisico-chimiche del suolo ed, inoltre, la determinazione dei dosaggi da utilizzare è esclusivamente il risultato di conoscenze empiriche. Tuttavia all'interno delle ZVN è fatto obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione sulla base di un'analisi del terreno

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative.

Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

**Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica**

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

**Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento**

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.